

Legge regionale 27 giugno 1996, n.46

Interventi straordinari ed urgenti per gli eventi calamitosi verificatisi in Toscana il 19 giugno 1996.

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. Nei Comuni elencati nell'apposita ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, colpiti dagli eventi calamitosi del giorno 19 giugno 1996 si applicano gli interventi straordinari ed urgenti di cui ai successivi articoli.

2. La presente legge dispone altresì interventi straordinari di promozione turistica del litorale di Massa Carrara, della Versilia e della Garfagnana.

ARTICOLO 2

(Interventi dei Comuni a favore delle popolazioni colpite)

1. Per interventi a favore delle popolazioni maggiormente colpite e' autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000.= da ripartire tra i Comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale.

ARTICOLO 3

(Interventi a favore dell'emergenza abitativa)

1. Per far fronte ai problemi abitativi delle popolazioni maggiormente colpite e' autorizzata la spesa di lire 5.000.000.000.= per interventi di edilizia agevolata e di lire 10.000.000.000.= per interventi di edilizia sovvenzionata, nei Comuni individuati con deliberazione della Giunta regionale.

2. Ai fini di cui al comma precedente la Giunta regionale attiva, d'intesa con i Comuni interessati, programmi straordinari attingendo alle disponibilita' di cui alla delibera CIPE del 16.4.94, al decreto del Ministero del Tesoro del 29.7.94, all'art. 4 bis della legge 10.1.83 n. 637, nonche' ai fondi resi disponibili dalla cessione del patrimonio ERP, effettuata ai sensi della legge 24.12.93, n. 560.

ARTICOLO 4

(Agevolazioni in favore di piccole e medie Imprese danneggiate)

1. Sono concessi tramite la Fidi Toscana SpA, contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine concessi dalle banche alle piccole e medie imprese per la ricostruzione dei beni danneggiati.

2. Sono beneficiarie le piccole e medie Imprese che hanno i requisiti previsti dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 96/280/CE del 3.4.1996. I contributi in conto interessi sono pari a 5 punti annui, su finanziamenti di durata non superiore a 7 anni, con preammortamento fino a 2 anni, di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile, e comunque non superiore a 300 milioni di lire, ad un tasso di interesse non superiore al tasso di riferimento. Sono ammissibili le spese finalizzate alla ricostruzione o alla straordinaria manutenzione di immobili, impianti, macchinari, automezzi, attrezzature e scorte. Nel caso in cui l'investimento sia destinato esclusivamente alla ricostruzione delle scorte, ferme restando tutte le altre condizioni, il finanziamento è di durata non superiore a 36 mesi, con preammortamento fino a 6 mesi.

3. La domanda di contributi in conto interessi deve essere presentata dall'impresa alla Fidi Toscana SpA, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 4 della L. 15/68 contenente l'indicazione dell'iscrizione alla C.C.I.A.A., dei danni subiti e dell'esistenza dei requisiti dimensionali. La Fidi Toscana SpA istruisce le domande di contributo; delibera la concessione di contributi ogni tre mesi, per le imprese che hanno completato la documentazione almeno trenta giorni prima della fine del trimestre e sulla base dell'ordine cronologico derivante dal completamento della documentazione; eroga i contributi attualizzati in unica soluzione direttamente all'impresa beneficiaria, previa erogazione del finanziamento da parte della banca e completamento dell'investimento da parte dell'impresa medesima. Il contributo in conto interessi è attualizzato al tasso ufficiale di sconto. La Fidi Toscana SpA trasmette ogni trimestre alla Giunta regionale il rendiconto delle domande presentate e dei contributi concessi ed erogati.

4. La Fidi Toscana SpA su domanda delle imprese interessate può concedere la propria garanzia sussidiaria sui finanziamenti a medio termine previsti dal presente articolo, nell'ambito delle disposizioni di legge e statutarie che ne disciplinano l'attività.

5. Per gli interventi previsti dal presente articolo, è costituito presso la Fidi Toscana SpA un apposito fondo, con i contributi della Regione Toscana e di eventuali altri soggetti pubblici e privati. Il contributo della Regione Toscana al fondo è determinato in lire 2.000.000.000.=.

ARTICOLO 5 (Opere pubbliche)

1. Per le opere di pronto intervento e di ripristino relative ad opere pubbliche di competenza della Regione, è autorizzata un'ulteriore spesa di L. 1.500.000.000.=, ai sensi e per gli effetti di cui alla LR 2 marzo 1988 n. 14.

2. Per le opere di pronto intervento e di ripristino relative ad opere pubbliche di competenza delle Province, dei Comuni e loro Consorzi e delle Comunità Montane e' autorizzata un'ulteriore spesa di L. 500.000.000.=, ai sensi e per gli effetti di cui alla LR 2 marzo 1988 n. 14.

3. Gli interventi di cui alla LR 2 marzo 1988 n. 14 di competenza degli enti di cui al comma precedente sono a totale carico del fondo di cui all'art. 3 della legge medesima.

ARTICOLO 6

(Interventi di sistemazione idraulico - forestale)

1. Alla Comunità Montana dell'Alta Versilia ed alla Comunità Montana della Garfagnana e' attribuita la somma totale di lire 1.000.000.000.= per interventi di sistemazione idraulica, di ripristino della viabilità forestale e di sistemazione frane.

ARTICOLO 7

(Promozione turistica)

1. Per interventi straordinari di promozione turistica del litorale di Massa Carrara, della Versilia e della Garfagnana e' autorizzata la spesa di L. 500.000.000.=

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono attuati dalla Giunta regionale, anche con affidamento diretto.

ARTICOLO 8

(Incremento straordinario dei fondi per la retribuzione accessoria del personale)

1. Per la remunerazione di specifiche azioni volte al ripristino dei servizi ed all'eliminazione dei danni e dei disagi causati dalla calamita', richiedenti l'impegno straordinario del personale dipendente dagli enti interessati, e' stanziato un contributo "una tantum" di complessive L. 500.000.000.=.

2. Lo stanziamento di cui al comma precedente e' ripartito dalla Giunta regionale fra gli enti locali maggiormente colpiti, secondo criteri stabiliti sentite le amministrazioni interessate.

3. Le amministrazioni utilizzano il contributo di cui al presente articolo per compensare l'impegno straordinario richiesto ai propri dipendenti coinvolti nelle azioni di cui al primo comma. Al tal fine il contributo e' portato ad incremento dei rispettivi fondi costituiti per il finanziamento della parte variabile della retribuzione, relativi all'esercizio in corso, per essere erogato ai dipendenti specificamente interessati.

ARTICOLO 9

(Norma finale)

1. Gli interventi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della presente legge confluiscono nel piano di interventi di emergenza previsto da apposita ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, e sono attuati con le procedure da esso previste.

ARTICOLO 10

(Finanziamento)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la seguente variazione da apportarsi, per analogo importo di competenza e di cassa, agli stati di previsione della parte spesa del bilancio 1996:

Spesa in Diminuzione

Cap. 17040

Interventi in materia di emigrazione (LR
19.3.90 n. 17) 200.000.000

Cap. 38080

Fondo interventi potenziamento e qualificazione
offerta turistica (L. 217/83, art. 2, lett. b
LR 13/84) 1.500.000.000

Cap. 50240

Fondo riserva spese obbligatorie (artt. 38 e 84
LR 28/77) 4.300.000.000

Cap. 50060

"Fondo globale. Finanziamenti ulteriori"
programmi di sviluppo (spese di investimento -
artt. 38 e 87 LR 28/77) 1.000.000.000

Totale 7.000.000.000

Spese di Nuova Istituzione

Cap. 38420

Fidi Toscana SpA Fondo per la concessione di
contributi alle imprese danneggiate dagli
eventi calamitosi del 19.6.96 (art. 4 LR 46/96) 2.000.000.000

Cap. 38235

Piano straordinario di promozione turistica del
litorale di Massa Carrara, della Versilia e
della Garfagnana (art. 7 LR 46/96) 500.000.000

Cap. 28325

Contributo ai Comuni colpiti dagli eventi

calamitosi del 19.6.96 (art. 2 LR 46/96) 1.000.000.000

Cap. 50076

Contributi ai Comuni per la retribuzione
accessoria del personale (art. 8 della LR
46/96) 500.000.000

Totale 4.000.000.000

Spesa in Aumento

Cap. 28320

Fondo interventi prevenzione tutela calamita'
naturali (LR 14/88) 1.500.000.000

Cap. 28380

Fondo rotazione finanziamento opere prevenzione
e soccorso competenza Enti locali relativo a
pubbliche calamita' (LR 14/88) 500.000.000

Cap. 24010

"Interventi di sistemazione idraulico-
forestale sistemazione bacini montani,
rimboschimento, miglioramento boschi degradati,
opere forestali per la difesa delle coste (LR
10/89) 1.000.000.000

Totale 3.000.000.000

Riepilogo

Capitoli di nuova istituzione 4.000.000.000

Capitoli in aumento
3.000.000.000

7.000.000.000

Capitoli in diminuzione 7.000.000.000